

TI_GERICHTE 15.2009.47 vom 17. Mai 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-05-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2009.47

FR: TI_GERICHTE 15.2009.47 du 17 mai 2009

IT: TI_GERICHTE 15.2009.47 del 17 maggio 2009

Regeste

Richiesta di nuova stima peritale. Diniego di giustizia. Comunicazione agli interessati del risultato della perizia

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 9 cpv. 2 RFF ogni interessato può chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di perito, previo deposito delle spese occorrenti. L'ordine di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l'allegazione del dissenso sul quantum (DTF 110 III 71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 31 n. 46; Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; Amonn/ Walther , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 22 n. 50).

E. 2

La richiesta di una nuova stima deve avvenire nel termine di dieci giorni da quando il richiedente ha avuto conoscenza del valore della stima peritale (Häusermann/Stöckli/Feuz , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 138 ad art. 140 LEF). In concreto RI 1 non specifica quando ha avuto conoscenza del valore attribuito dal perito al fondo oggetto dei pignoramenti, limitandosi ad argomentare di non aver ricevuto una copia della perizia.

E. 3

A norma dell'art. 139 LEF "l'ufficio d'esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all'occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario". L'ufficiale deve inoltre ordinare una stima del fondo e comunicarla agli interessati (art. 140 cpv. 3 LEF). Se nell'avviso di incanto è menzionato il valore di stima, l'avviso vale pure quale comunicazione della stima (art. 30 cpv. 1 RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz , op. cit., n. 138 ad art. 140 LEF).

E. 4

La novella legislativa del 16 dicembre 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, che non prescrive più l'invio raccomandato per l'avviso di incanto al debitore, costituendo un'eccezione all'art. 34 LEF, gli sottrae il carattere di comunicazione suscettibile di ricorso. L'omissione dell'avviso al debitore non implica più l'annullabilità dell'aggiudicazione (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann , Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, Zurigo 1997, n. 10 ad art. 139 LEF). Determinante diviene la pubblicazione del bando (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, p.

70; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann , op. cit., n. 1 ad art. 139 LEF). Ciò vale anche per la comunicazione della stima, quando viene eseguita con il bando di incanto. In quel caso essa ne condivide le prescrizioni relative alla forma.

E. 5

In concreto quindi si deve ritenere che il ricorrente abbia avuto notizia del valore di stima peritale già con la pubblicazione del relativo avviso sul FUCT n. _____/_____ del _____ 2007. In ogni caso poi tale valore gli è anche stato successivamente personalmente comunicato con la trasmissione dell'elenco oneri, avvenuta il 18 gennaio 2008, atteso che alla pagina due di tale documento è specificatamente indicato il valore di stima attribuito al fondo dal perito incaricato dall'Ufficio. Il gravame del 29 aprile 2009 di RI 1 è pertanto ampiamente tardivo se fosse rivolto contro il valore attribuito al mappale posto all'asta.

E. 6

Del resto, il ricorrente non censura nemmeno il risultato della perizia, limitandosi ad asseverare che l'omessa trasmissione della stessa costituirebbe denegata giustizia. L'autorità amministrativa o giudiziaria cade nel diniego di giustizia quando, pur essendo competente in materia e senza giusto motivo, rifiuti, ometta o ritardi eccessivamente determinati atti che le sono stati richiesti (Cometta , Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDA T I - 1996, p. 281). Per l'art. 140 cpv. 3 LEF l'Ufficiale deve comunicare agli interessati il risultato della perizia. Egli non deve però anche loro trasmettere una copia della stessa: è infatti incombenza delle parti accertarsi degli esatti contenuti del referto peritale nell'ipotesi ciò sia di loro interesse. Nel caso di specie l'Ufficio non ha ommesso o ritardato alcun atto, ma ha tempestivamente comunicato agli interessati il valore attribuito al fondo dal perito tramite la pubblicazione sul FUCT e l'invio di copia del bando per lettera semplice e, ancora successivamente, con la trasmissione per raccomandata dell'elenco oneri.

E. 7

Da quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Visto l'esito, per ragioni di economia processuale, l'autorità di vigilanza prescinde dal notificare il ricorso alle parti interessate per le osservazioni. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 34, 139, 140 cpv. 3 LEF;

E. 9

cpv. 2, 30 cpv. 1 RRF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - RI 1, _____.

Comunicazione all'CO 1 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente

Il segretario Contro la presente decisione -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.